



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona

Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Verona, data del protocollo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.M. n. 235/2014, di aggiornamento/permanenza/conferma delle posizioni del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
- VISTO** il proprio decreto n. 6473 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le predette graduatorie ad esaurimento definitive secondo il D.M. citato e la conseguente esclusione dei docenti di seguito nominati a causa della mancata presentazione nei precedenti anni scolastici della domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il ricorso n. 10116/2015 promosso, tra gli altri, dalla docente Guizzardo Rachele avanti al Tar Lazio;
- VISTO** il provvedimento cautelare del T.A.R. Lazio/Roma pronunciata il 31/08/2016, n. 4971/2016 Reg.Prov.Cau., con cui è stata accolta l'istanza per l' **inserimento con riserva**.

DISPONE

Art. 1

Per quanto illustrato in premessa, in ottemperanza alla pronuncia cautelare del TAR Lazio/Roma, e nelle more della trattazione, l'inserimento **con riserva** della docente Guizzardo Rachele nelle graduatorie ad esaurimento ai fini di eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche se inseriti con riserva in graduatoria, per la scuola secondaria come di seguito indicato:

GUIZZARDO Rachele , nata il 20 giugno 1973 (VR),

- Cl. conc. **A033** grad.def.tempo indeterminato, in pos. **1**, con punti **161**, preferenze;
- Cl. conc. **A033** grad.def.tempo determinato, in pos. **1**, con punti **161**, preferenze;

Art. 2

L'inserimento di cui al precedente Articolo è disposto con riserva di revocare, annullare o modificare il presente inserimento (e gli atti consequenziali e connessi) all'esito della definizione delle fasi e gradi successivi del contenzioso in atto.

Pertanto, i contratti a tempo determinato o indeterminato che dovessero essere eventualmente stipulati – d'ora in avanti – con il ricorrente, dovranno contenere una specifica clausola in cui viene precisato che, in caso di pronuncia di merito favorevole all'Amministrazione, il contratto stesso dovrà essere risolto.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Verona
Ai Sindacati Provinciali del Comparto Scuola
Al sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale

LORO SEDI
LORO SEDI
SEDE